



TOR VERGATA

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

COPIA PER L'AZIENDA/ENTE

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI

PRESSO AZIENDE/ENTI - N. 161/2011

ART.4, COMMA 2 DEL D.M. N°142 DEL 25 MARZO 1998

La presente convenzione regola i rapporti tra:

- **l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, in prosieguo denominata "Università", cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo 18, in persona del Rettore pro tempore Prof. Renato Lauro, nato a Palermo il 09.01.1940, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via Orazio Raimondo 18, a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 21.07.99 e 26.07.99;

e

la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee del MiBAC - Biblioteca delle Arti, in prosieguo denominata "Soggetto ospitante", cod. fiscale n. 97062690587, con sede legale in Roma, Via di San Michele n. 22, in persona del Legale rappresentante Daniela Porro, nata ad Alba (CN) il 23-05-1958, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Azienda/Ente.

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (c.d. "pacchetto Treu"), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98, n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge a laureati e/o laureandi presso la **Facoltà di Lettere e Filosofia**, dell'Ateneo, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti e di agevolarne la scelta professionale.

ART. 2

L'Università si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali del Soggetto ospitante o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio del tirocinio presso il Soggetto ospitante.

ART. 3

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante, da definirsi ai sensi dell'art. 7 del Decreto 142/98 citato, sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

ART. 4

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di *stage*, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *stage*.

ART. 5

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione ed orientamento, possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel *curriculum* del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice (Università).



TOR VERGATA

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

ART. 6

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di stage, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

ART. 7

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *stage* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel precedente art. 6 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

ART. 8

La presente convenzione ha la **validità di due anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all'Università prima della data di scadenza.

ART. 9

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 27 settembre 2011

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Il Rettore (Prof. Renato Lauro)

.....



PER DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO LE BELLE ARTI L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE - BIBLIOTECA DELLE ARTI

Il Legale Rappresentante (Daniela Porro)

.....

